

Verbale dell'Assemblea Straordinaria dell'ASSOCIAZIONE Sportiva Dilettantistica N&C Atletico Barona del 3 aprile 2007 ore 19,00 in prima convocazione e ore 21,00 in seconda,

L'Assemblea risulta valida in seconda convocazione con la presenza dei soci Signori: Don Roberto Rondanini, Don Giovanni Salatino, Carmelo Anzaldi, Borgonovo Enrico, Bussi Guido, Marco Romano, Davi Willi, Luca Bonfiglio, Davide Bonfiglio, Angelo Grattoni. Per un totale di 10 Soci. Sul totale di 16 iscritti a libro Soci; per l'argomento all'ordine del giorno è necessario il consenso di metà più uno dei Soci come da art. 16 dello Statuto vigente., pertanto il presidente dichiara costituita e valida l'Assemblea.

Viene nominato Presidente dell'Assemblea Don Roberto Rondanini.

Esso comunica che l'ufficio legale del CSI nazionale ha sospeso la procedura di iscrizione della nostra Associazione nel registro delle Associazioni di Promozione Sociale avendo riscontrato non rispondenti alla legge 383 gli articoli 19 e 17 del nostro Statuto, per il 19 è perentoria la modifica, mentre per il 17 si consiglia di marcare meglio il ruolo consultivo del Consigliere Ecclesiastico all'interno del consiglio direttivo. L'art. 3 della legge 383 del 2000 impone che ogni carica direttiva sia il frutto di elezioni da parte dei soci dell'Associazione.

Propone pertanto di modificare l'art. 17 con la iscrizione del secondo paragrafo così espresso:

“Partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo con voto consultivo, il consulente il consulente Ecclesiastico ecc. ecc.”

Propone di modificare l'art. 19 cancellando il primo paragrafo e riscrivendolo come segue

“Il consiglio Direttivo elegge fra i propri membri il Presidente dell'Associazione.
Il Presidente è il Legale rappr. Ecc. ecc.”

L'Assemblea approva all'unanimità


Su mozione del Socio Anzaldi Carmelo l'assemblea rinnova la fiducia al consiglio direttivo e lo invita a riunirsi immediatamente per nominare il Presidente che auspica sia Don Roberto Rondanini.

L'Assemblea approva all'unanimità.


L'Assemblea da mandato al socio tesoriere Anzaldi Carmelo di provvedere al più presto a registrare all'ufficio delle entrate il nuovo Statuto modificato e di proseguire la richiesta di iscrizione al registro delle Associazioni di Promozione Sociale.

Alle ore 22,30 null'altro da discutere il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

Il Segretario
Angelo Grattoni



Il Presidente
Don Roberto Rondanini



IL CAPO AREA SERVIZI
CLASSE PARIGI

**STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
"N&C Atletico Barona" – Associazione sportiva dilettantistica"**

Titolo I

DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO

ART. 1

È costituita l'Associazione sportiva dilettantistica denominata "N&C Atletico Barona - Associazione sportiva dilettantistica" (d'ora in poi: "Associazione").

L'Associazione ha sede in Milano, via Zumbini, 19 ed ha durata illimitata.

I colori sociali dell'Associazione sono bianco e celeste

ART. 2

L'Associazione è apolitica, non persegue scopi di lucro ed è motivata dalla decisione dei soci di vivere l'esperienza sportiva secondo la visione cristiana dell'uomo e dello sport. L'Associazione fa riferimento alla realtà educativa della parrocchia di ss. Nazaro e Celso alla Barona e aderirà al CSI e farà riferimento alla convenzione stipulata tra la Fondazione Diocesana per gli Oratori Milanesi e il CSI

L'attività sportiva dovrà svolgersi in coerenza con gli obiettivi pastorali ed educativi individuati nel progetto pastorale della parrocchia, nell'ambito della quale la predetta attività si inserisce, coordinandosi con le iniziative formative, educative e catechetiche rivolte ai ragazzi e ai giovani.

ART. 3

L'oggetto sociale dell'Associazione è l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche aperte a tutti, la proposta costante dello sport ai ragazzi e ai giovani nonché l'impegno affinché, nel territorio in cui opera, vengano istituiti servizi stabili per la pratica e l'assistenza dell'attività sportiva, realizzando altresì a tal fine attività didattiche di avvio alle pratiche sportive.

L'Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali. Potrà, a titolo meramente esemplificativo: organizzare squadre per la partecipazione alle attività sportive dilettantistiche svolte dal CSI, organizzare manifestazioni sportive anche in collaborazione con gli enti di promozione sportiva e federazioni di affiliazione, con enti privati e pubblici, anche internazionali; organizzare attività, iniziative, corsi e scuole di sport.

L'Associazione potrà utilizzare spazi ed impianti della parrocchia di ss. Nazaro e Celso alla Barona, tramite apposita convenzione, esclusivamente per lo svolgimento dell'attività istituzionale. Potrà, infine, intrattenere rapporti con Istituti di Credito, anche su basi passive.

L'Associazione dovrà ottenere il preventivo benestare della parrocchia nel caso in cui intenda dar vita a rapporti che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, la parrocchia stessa.

ART. 4

L'Associazione cura la formazione dei dirigenti e degli allenatori, anche in collaborazione con il CSI con la parrocchia e con le altre realtà ecclesiali decanali e diocesane. Cura altresì la partecipazione dei propri soci ai momenti formativi proposti dalla parrocchia e a quelli realizzati in ambito decanale o diocesano, anche coinvolgendo i genitori dei ragazzi tesserati.

Titolo II

I SOCI

ART. 5

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo statuto. Tutti i soci atleti, ivi compresi i soci dirigenti, allenatori e quelli che prestano un'attività organizzativa o materiale di supporto alla squadra sono tenuti a tesserarsi al CSI

I soci si distinguono in:

a) atleti, coloro che praticano attività sportiva;

b) non atleti, coloro che contribuiscono alla realizzazione dei fini istituzionali dell'Associazione sportiva

La suddivisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti associativi.

ART. 6

La qualifica di socio si ottiene al momento dell'ammissione all'Associazione, che viene deliberata dal Consiglio direttivo, nella sua prima seduta successiva alla presentazione della domanda di ammissione. La partecipazione dei soci all'Associazione non potrà essere temporanea.


La domanda di ammissione presentata da coloro che non hanno raggiunto la maggiore età deve essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

ART. 7

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa.

I soci maggiorenni esercitano il diritto di voto nelle assemblee e possono far parte degli organismi associativi; i soci minorenni partecipano alle assemblee con solo voto consultivo.

I genitori dei soci minorenni possono divenire soci dell'Associazione, alle condizioni e secondo le modalità di cui agli artt. 5 e 6, ivi compreso l'obbligo di tesserarsi ove svolgano una qualche attività, organizzativa,



materiale o di accompagnamento, in favore della squadra di iscrizione dei figli. Essi avranno eguali diritti rispetto agli altri soci, ivi compreso il diritto di voto.

ART. 8

I soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione, di corrispondere le quote associative e di osservare le disposizioni statutarie e regolamentari del CSI

Non è ammessa la trasferibilità e la rivalutazione delle quote e dei relativi diritti. Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo.

ART. 9

La qualità di socio si perde per dimissioni, espulsione, morosità e mancato rinnovo del tesseramento all'ente di affiliazione dell'Associazione, ove richiesto.

Il socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o morali all'Associazione.

La morosità interviene quando il socio non versa la propria quota associativa annuale entro un mese dalla data di scadenza stabilita dal Consiglio direttivo e resta inadempiente anche dopo l'ulteriore termine ingiuntogli dallo stesso Consiglio direttivo.

La morosità e l'espulsione sono deliberate dall'assemblea su proposta del Consiglio direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato. Si applicano le eventuali procedure arbitrali e conciliative previste dagli statuti e regolamenti del CSI

ART. 10

La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Titolo III

L'ASSEMBLEA

ART. 11

Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo, il Presidente.

ART. 12

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. È convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario e per affrontare le problematiche più rilevanti per la vita dell'Associazione, anche in riferimento alle finalità educative che l'Associazione si prefigge. È comunque convocata ogni volta che il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un terzo dei soci purché in regola con i versamenti delle quote associative.

ART. 13

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno otto giorni prima della data della riunione mediante comunicazione scritta ai soci e affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

ART. 14

Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci, purché in regola con il pagamento delle quote associative. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e potrà farsi rappresentare, con delega scritta, da altro socio. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale.

ART. 15

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo quanto disposto dall'art. 16, secondo comma.

ART. 16

L'assemblea dei soci approva annualmente il rendiconto economico-finanziario; elegge il Consiglio direttivo, fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di tre; delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo, con particolare riferimento alla relazione morale sportiva; delibera i provvedimenti di espulsione proposti dal Consiglio direttivo.

Le modifiche statutarie sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà di tutti i soci, mentre lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione di patrimonio è deliberato con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci.


Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità, per estratto, mediante affissione nella sede sociale.

Titolo IV

IL CONSIGLIO DIRETTIVO E IL PRESIDENTE

ART. 17

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Esso è composto da un minimo di tre membri. Tutti i componenti durano in carica 5 anni e possono essere rieletti.



Partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo con voto consultivo il consulente ecclesiastico, nella persona del parroco *pro tempore* della parrocchia di ss. Nazaro e Celso alla Barona o del Vicario parrocchiale o direttore dell'oratorio a ciò delegato, allo scopo di contribuire alla realizzazione delle finalità educative dell'Associazione e al miglior inserimento dell'esperienza sportiva nelle attività pastorali.

ART. 18

Il Consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Spetta inoltre al Consiglio direttivo:

- a) stabilire annualmente il calendario delle attività sportive e associative, sentito il parroco della parrocchia di ss. Nazaro e Celso alla Barona curando il coordinamento di tali attività con le iniziative pastorali;
- b) fissare la data dell'assemblea annuale;
- c) redigere il rendiconto economico-finanziario;
- d) predisporre la relazione dell'attività svolta;
- e) delibera ammissione nuovi soci
- f) deliberare sulla scelta dei tecnici;
- g) assicurare un corretto uso degli impianti sportivi di cui l'Associazione si avvale per le proprie attività;
- h) adottare tutte le misure necessarie allo svolgimento dell'attività dell'Associazione.

Di tutte le riunioni del Consiglio direttivo si dovrà redigere apposito verbale.

ART. 19

Il consiglio direttivo elegge fra i propri membri il Presidente dell'Associazione.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione: la rappresenta ad ogni effetto di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente:

esegue le delibere del Consiglio Direttivo circa gli atti di straordinaria amministrazione, stipulando, su sua delega, i relativi atti negoziali. Ha altresì potere di firma per porre in essere atti di amministrazione ordinaria, su delega, anche generale, del Consiglio Direttivo, la quale potrà essere estesa anche al Tesoriere, ad altro consigliere;

è autorizzato a eseguire incassi e ad accettare donazioni di modico valore nonché sovvenzioni e contributi che non comportino obblighi per l'Associazione erogati a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze; tale potere può essere delegato dal Presidente al Tesoriere o altro consigliere;

ha la facoltà di nominare avvocati o procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa;

convoca e presiede le riunioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo;

in caso di necessità ed urgenza, può assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Nell'ambito del Consiglio direttivo potranno essere eletti uno o più Vice Presidenti ed un Tesoriere.

ART. 20

Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri si procederà alla sostituzione facendo subentrare i primi non eletti, che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito. Il Consiglio direttivo si considera decaduto quando vengano a mancare i due terzi dei suoi componenti. In questo caso l'Assemblea, convocata dai membri ancora in carica, eleggerà i nuovi componenti del Consiglio direttivo.

ART. 21

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all'anno ovvero ogni qual volta il Presidente lo riterrà necessario.


I membri del Consiglio direttivo e, in genere, tutti quelli che ricoprono incarichi di amministratore, non possono ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuto dal CONI ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo a un ente di promozione sportiva.

ART. 22

Il Consiglio direttivo nomina un Segretario e un Tesoriere. Il Consiglio direttivo può affidare le due funzioni anche ad un'unica persona.

Il Segretario cura, sotto la direzione del Presidente, la redazione dei verbali delle riunioni delle Assemblee dei soci e del Consiglio direttivo inserendoli nei rispettivi libri, la tenuta del libro soci, curandone gli annuali aggiornamenti, l'invio di comunicazioni associative ai soci, con particolare riferimento alle convocazioni delle Assemblee e dei Consigli direttivi.

Il Tesoriere coadiuva il Presidente nella gestione finanziaria, patrimoniale e amministrativa dell'Associazione, tenendo in ordine e aggiornati i registri di prima nota, gli eventuali libri contabili, l'archivio dei documenti contabili e contrattuali. Su delega, anche generale, del Presidente e in esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo, il Tesoriere può, con potere di firma, anche disgiunta, stipulare contratti, incassare le quote associative e le erogazioni liberali, tenere i rapporti con le banche e i fornitori in genere, svolgere tutti gli atti di ordinaria amministrazione occorrenti per il funzionamento dell'Associazione. Il Tesoriere deve



semestralmente consegnare un rendiconto della propria amministrazione al Presidente, che lo comunica al Consiglio Direttivo.

Titolo V

RISORSE ECONOMICHE

ART. 23

L'Associazione trae le risorse economiche per le proprie attività e per il proprio funzionamento:

dalle quote associative e di iscrizione versate dai soci;

dai contributi da privati;

dai contributi dello Stato, di Enti e Istituzioni pubbliche e di organismi internazionali;

da donazioni e lasciti testamentari;

da rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;

da fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;

da ogni altra entrata e provento derivante dallo svolgimento delle proprie attività, ivi comprese quelle aventi natura commerciale.

I proventi delle attività nonché eventuali avanzi di gestione o fondi di riserva non possono in nessun caso essere distribuiti tra i soci, anche in forme indirette, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.

ART. 24

L'esercizio sociale ha durata annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, che deve avvenire entro il 30 aprile di ciascun anno. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede sociale, dove potrà essere liberamente visionato dai soci, e trasmesso alla parrocchia.

ART. 25

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, su proposta del Consiglio direttivo, dall'assemblea dei soci, con le maggioranze previste dall'art. 16, secondo comma. Con la stessa modalità sono nominati i liquidatori.

Il patrimonio residuo sarà devoluto a fini sportivi individuati dall'Assemblea dei soci, sentiti gli eventuali pareri richiesti dalla legge.

Titolo VI

NORME FINALI

ART. 26

L'Associazione deve conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti CSI

ART. 27

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti norme in materia di associazionismo e, in particolare, a quello sportivo dilettantistico, allo statuto ed al regolamento organico del CSI, nonché alle norme dell'ordinamento sportivo, in quanto applicabili.

Milano, 3 aprile 2007

Costituito in data 10 settembre 2004

Modificato con Assemblea in data 3 aprile 2007.

Il Segretario dell'Assemblea
Angelo Grattoni



Il Presidente dell'Assemblea
Don Roberto Rondanini

